

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 21 settembre 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 812 del 12 settembre 2022
Disposizioni urgenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi nei cantieri privati della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 IN QUALITÀ DI
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Preso atto della particolare situazione di crisi dei mercati, in particolare quello dell'edilizia, nel quale si registrano eccezionali, spropositati ed inattesi aumenti dei prezzi di alcune materie prime, con la conseguente interruzione dei cantieri a causa della loro antieconomicità.

Preso atto del contenuto del comma 7° dell'articolo 17 «*Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici*» del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con il quale il Governo, fermo restando quanto già ordinato dalla legislazione vigente per la ricostruzione pubblica, ha disposto una particolare forma di compensazione anche per gli aumenti di prezzi intercorsi nei cantieri in corso della ricostruzione privata post-sisma 2012.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2022, n. XI/6764 recante «*Approvazione dell'aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia «Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - Aggiornamento straordinario 2022*», ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, con il quale la Regione ha provveduto ad aggiornare il proprio prezzario secondo le disposizioni di legge.

Preso atto del fatto che, l'evento pandemico prima e la crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso poi, stanno determinando una grave crisi di disponibilità di materie prime, con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione.

Considerato inoltre che il comparto edile sta contestualmente subendo un momento di significativa volatilità, sia in forza della grave crisi economico-produttiva susseguente al Covid, che per l'introduzione di elementi alteranti il mercato, quali ad esempio il c.d. superbonus 110%.

Preso atto del fatto che tutte le suddette circostanze hanno fortemente impattato sull'avanzamento degli interventi residuali di ricostruzione privata post-sisma 2012.

Preso atto altresì delle numerose richieste giunte dai Sindaci dei Comuni terremotati, circa la necessità di un intervento rapido in materia, onde scongiurare l'abbandono dei cantieri della ricostruzione privata da parte delle imprese.

Ricordato che il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata delle civili abitazioni e di alcune tipologie di edifici per attività d'impresa.

Ricordato altresì che per altre tipologie di ricostruzione privata d'impresa sono stati delegati all'istruttoria di ammissibilità al contributo ed alla successiva gestione del finanziamento alcuni Soggetti Incaricati dell'Istruttoria, meglio indicati nelle Ordinanze Commissariali nn. 13 e 14, appartenenti alla Giunta regionale della Lombardia.

Ricordato infine che, per i Piani di ricostruzione dei Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione e per la ricostruzione degli edifici di culto, la competenza istruttoria e gestionale è rimasta direttamente in capo alla Gestione Commissariale.

Ritenuto pertanto di dover adottare la nuova disciplina di cui al comma 7° dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 115/2022, nel tentativo di coadiuvare la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Ambito di applicazione e criteri di riconoscimento

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime nei cantieri di ricostruzione privata post-sisma, il Soggetto responsabile della concessione del contributo è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi, entro il limite massimo del 20 per cento del contributo concesso, a compensazione di asseverati aumenti dei prezzi;

2. Qualora il beneficiario sia un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi, nei limiti e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. La compensazione di cui al precedente punto 1. si applica:

- ai soli cantieri in corso per i quali non sia già stato depositato il verbale di fine lavori alla data del 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del d.l. n. 115 del 9 agosto 2022;
- esclusivamente per gli aumenti delle materie prime superiori all'8 per cento, così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza;
- previa presentazione da parte del beneficiario di un'apposita istanza di compensazione, a copertura degli aumenti delle materie prime necessarie per la realizzazione dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 1 gennaio 2022, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori ai sensi della presente ordinanza;
- entro i limiti delle risorse residue ancora disponibili e non assegnate nelle rispettive Ordinanze di Bando.

Articolo 2

Presentazione dell'istanza di riconoscimento

dell'incremento di contributo concesso e relativa istruttoria

1. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022, il beneficiario che intenda avvalersi della possibilità offerta dalla presente ordinanza deposita, attraverso un'integrazione documentale sulla piattaforma Procedimenti-MUTA-SISMA, apposita istanza di richiesta di riconoscimento della compensazione per l'aumento dei prezzi delle materie prime, corredata da una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili e riportando altresì dettagliatamente le lavorazioni ed i materiali in esse impiegati che siano oggetto della richiesta, nonché la stima dell'importo aggiuntivo necessario fino al completamento dei lavori, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31 dicembre 2021.

2. Per ragioni di uniformità e per rendere più celere l'istruttoria di merito, le asseverazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel portale internet dedicato alla ricostruzione post-sisma in Lombardia, raggiungibile all'indirizzo web: <https://www.sismamantova.regione.lombardia.it/>.

3. Il Soggetto responsabile della concessione del contributo effettua l'istruttoria del caso e riconosce con proprio atto l'eventuale concessione di un contributo aggiuntivo provvisorio a compensazione dei maggiori costi ritenuti ammissibili, nei modi e nei limiti di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2. La quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avverrà in sede di erogazione del SAL finale (saldo), subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica ed alla verifica della documentazione amministrativa e contabile.

4. Per gli interventi di ricostruzione privata di importo pari o superiore a € 70.000,00 (settantamila), per i quali la denuncia di inizio lavori sia stata effettuata dal 1° novembre 2021, all'atto del deposito dell'istanza per l'erogazione del contributo a saldo, dovrà essere prodotta la prescritta attestazione di congruità della manodopera da dimostrarsi «prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente», così come previsto dall'articolo 6, comma 1°, del medesimo decreto. Tale attestazione è da prodursi in aggiunta alla documentazione prevista per l'erogazione del saldo ai sensi delle rispettive Ordinanze di riferimento (Bando).

5. La rivalutazione degli importi secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, non concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori previste nelle diverse Ordinanze di riferimento (Bando).

Articolo 3*Erogazione del contributo aggiuntivo a compensazione*

1. L'importo del contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 2, comma 3, è erogato esclusivamente in sede di saldo finale, sulla base di quanto asseverato dalla direzione lavori al termine degli stessi, sulla scorta di apposita contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per i materiali e le quantità eseguite a far data dal 1 gennaio 2022, in ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro i limiti di costo stabiliti dal prezzario regionale vigente al momento della fornitura.

2. In sede di saldo finale il Soggetto responsabile della concessione del contributo, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi della presente ordinanza, riconoscendo l'incremento del contributo nei modi e nei limiti di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2.

Articolo 4*Disposizioni finanziarie e finali*

1. agli oneri relativi all'applicazione della presente Ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse non ancora assegnate, nei limiti massimi degli stanziamenti afferenti ai rispettivi Piani di Intervento, così come individuati nelle Ordinanze di riferimento.

2. il presente atto è trasmesso a tutti i Soggetti responsabili della concessione di contributi per la ricostruzione privata post-sisma 2012 in corso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

3. il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e/o 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana